

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 6 settembre 2023, ha approvato il seguente disegno di legge,
d’iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei
deputati:*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell’Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo emendativo dell’Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in

conformità a quanto disposto dall’articolo 2, paragrafo 2, del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 4.530.000 euro per l’anno 2023, di 4.581.000 euro per l’anno 2024, di 4.648.000 euro per l’anno 2025 e di 4.718.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 1.651.431 euro per l’anno 2023, a 1.702.431 euro per l’anno 2024, a 1.769.431 euro per l’anno 2025 e a 1.839.431 euro annui a decorrere dall’anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse

di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;

b) quanto a 2.878.569 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 29 settembre 2015, n. 164.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE